

**CORSO BASE:**  
**La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali**

**Il Rendiconto dei Gestione degli Enti Locali**

**Formazione autoprodotta O.D.C.E.C. Perugia – Anno 2014**

Dr. Dante De Paolis  
Comune di Perugia – Dirigente Settore Servizi Finanziari

## **RENDICONTO DI GESTIONE: QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO**

**Titolo VI [Parte II] del TUEL** (artt. 227-233): le norme in materia di **Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione** sono considerate tutte **PRINCIPI INDEROGABILI** dal regolamento di contabilità.

L'art. 42 del TUEL attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per l'approvazione del Rendiconto di gestione (atto fondamentale).

L'art. 3 della Legge n. 20/1994 attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di conti consuntivi delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti (conferma la Legge n. 51/1982 che prevede la trasmissione dei rendiconti alla Corte dei Conti).

Principio Contabile n. 3 emanato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali (istituito presso il Ministero dell'Interno)

## RENDICONTO DI GESTIONE: FINALITA'

Il Rendiconto costituisce il momento fondamentale dell'intero processo amministrativo-contabile e gestionale dell'Ente Locale (c.d. “**sistema di bilancio**”), rappresentando un documento di sintesi con il quale vengono dimostrati i risultati della gestione, sulla base delle linee programmatiche di indirizzo ed autorizzatorie stabilite in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Il Rendiconto si inserisce nei rapporti tra Consiglio, Giunta, Responsabile dei servizi finanziari e Tesoriere, applicando il **principio generale** secondo il quale **qualsiasi gestione, comportando l'esercizio di un potere, deve culminare nella resa del conto a chi ha conferito poteri e mezzi.**


## RENDICONTO DI GESTIONE: FINALITA'

*“Rendere conto della gestione” significa:  
fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria,  
sull’andamento economico e sui flussi di cassa di un Ente Locale*


1. Espone i valori riferiti ad operazioni di gestione riguardanti un periodo già trascorso (esercizio)
2. Consente di confrontare i risultati conseguiti con quelli previsti, al fine di verificare se gli obiettivi programmati siano stati effettivamente raggiunti
3. Rappresenta la base informativa di partenza per lo svolgimento di ulteriori indagini sull’efficacia, efficienza ed economicità della gestione condotte mediante l’ausilio delle tecniche di “analisi di bilancio”
4. Consente di individuare “scarti”, “scostamenti” e “varianze” fra ciò che si era previsto di realizzare e quanto risulta effettivamente compiuto
5. Offre dati utili per cercare di individuare eventuali “responsabilità” o “meriti” della Dirigenza per il mancato od ottenuto perseguimento degli obiettivi posti
6. Fornisce informazioni indispensabili per alimentare il processo di programmazione, che si estrinseca nella redazione della RPP, del BPP, del BPA e del PEG

# RENDICONTO DI GESTIONE: IL PROCESSO


## IL CICLO DEL SISTEMA INTEGRATO DI BILANCIO




# RENDICONTO DI GESTIONE: IL PROCESSO



# RENDICONTO DI GESTIONE: IL PROCESSO



# RENDICONTO DI GESTIONE: IL PROCESSO





## RENDICONTO DI GESTIONE: I DOCUMENTI

Artt. 227-231 D.Lgs. n. 267/2000 (TUUEL)

Conto del bilancio (Art. 228)

Conto economico (Art. 229)


Conto del patrimonio (Art. 230)

Prospetto di conciliazione = documento accluso al R.E. (Art. 229, co. 9)

DIMENSIONE FINANZIARIA

DIMENSIONE ECONOMICA

DIMENSIONE PATRIMONIALE



## RENDICONTO DI GESTIONE: GLI ALLEGATI

- 1) Relazione dell'organo esecutivo (art.151 co. 6 TUEL)
- 2) Relazione dei revisori dei conti (art. 239 co.1, lett.d) TUEL)
- 3) Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
- 4) Delibera consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e relativa all'assestamento
- 5) Nota informativa sui contratti relativi a strumenti derivati (art. 62, co. 8 L. n. 133/2008)
- 6) Prospetto dati SIOPE (DD.MM. 23.12.2009 e 25.01.2010)
- 7) Elenco spese di rappresentanza (art. 16, co. 26 D.L. n. 138/2011)
- 8) Prospetti debiti/crediti con Società partecipate (art. 6, co. 4 D.L. n. 95/2012)

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

- costituisce una vera e propria rendicontazione finanziaria, allo scopo di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli obiettivi
- evidenzia l'evoluzione in corso di esercizio delle autorizzazioni del bilancio di previsione e delle conseguenti movimentazioni contabili, in termini di competenza e di flussi di cassa: sia per la gestione di competenza che dei residui, le spese impegnate e i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

Operazioni preliminari e di verifica:

- CONTO DEL TESORIERE
- CONTO ECONOMO
- CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
- CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI
- CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLE AZIONI
- CONTO DEL CONSEGNATARIO DEI BENI
- AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI
- RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Art. 228, co 3 TUEL)

Prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente deve procedere al riaccertamento dei medesimi consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

RESIDUI ATTIVI: per ciascun accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, occorre verificare – secondo criteri di prudenza - se permane l'effettiva esistenza dei requisiti essenziali che hanno dato luogo all'accertamento stesso:

Ragione del credito

Titolo giuridico

Soggetto debitore

Importo

Scadenza

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI PASSIVI: per ciascun impegno della gestione di competenza e per ciascun residuo passivo proveniente dagli anni precedenti, occorre verificare – secondo criteri di prudenza - se permane l'effettiva esistenza dei requisiti essenziali che hanno dato luogo all'impegno stesso:

Obbligazione giuridicamente perfezionata:

Soggetto creditore


Ammontare

Causale

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI ATTIVI (Art. 189 TUEL)


Sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio (CREDITI).



## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO


RESIDUI PASSIVI (Art. 190 TUEL)

Sono le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio (DEBITI).





## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO



ELENCO DEI RESIDUI

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

Lo schema di conto del bilancio è stabilito dal d.P.R.194/96 ed è speculare a quello previsto per il BPA e BPP.

Per ciascuna risorsa per l'entrata, per ciascun intervento della spesa, per ciascun capitolo per le entrate e spese per servizi per conto di terzi, devono essere indicati i seguenti dati:

- residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente;
- previsione definitiva di competenza;
- riscossione e pagamenti divisi nella gestione competenza e residui;
- residui da riportare al prossimo esercizio, diviso nelle gestioni competenza e residui;
- maggiori o minori entrate / minori residui o economie

SCHEMA

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

### IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

con il quale si determina il **risultato di gestione** (che rileva solo la situazione finanziaria dell'esercizio considerato non tenendo conto della gestione residui) dato da:

(+) accertamenti a competenza

(-) impegni a competenza

(=) risultato della gestione di competenza

Il quale può essere positivo (avanzo), negativo (disavanzo) o, pari a zero (pareggio, caso puramente teorico)

QUADRI

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

### IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

con il quale si determina il risultato di amministrazione, dato da:

- (+) fondo cassa finale
- (+) residui attivi a riportare (complessivi)
- (-) residui passivi a riportare (complessivi)
  
- (=) risultato di amministrazione

Il risultato contabile può essere positivo (**avanzo di amministrazione**), negativo (**disavanzo di amministrazione**) o, pari a zero (**pareggio**, caso puramente teorico)

QUADRI

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 187 TUEL)

..... deve essere scomposto in:

Fondi non vincolati

Fondi vincolati

Fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale

Fondi di ammortamento

....può essere utilizzato:

Per reinvestire le quote di ammortamento

Per la copertura di debiti fuori bilancio

Per i provvedimenti di salvaguardia

Per le spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi momento

Per le spese correnti solo con l'assestamento

Per le spese d'investimento

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

### DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Art. 188 TUEL)

Il disavanzo deve essere applicato in bilancio prima di tutte le altre spese.

La norma rimanda all'art. 193 (salvaguardia degli equilibri) del TUEL per l'adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio

.... entro quando ripianare:

nell'anno in corso e per i 2 successivi

.... cosa si possono utilizzare:

tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelli aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili per il disavanzo in c/capitale.

## RENDICONTO DI GESTIONE: IL CONTO DEL BILANCIO

Sono acclusi al Conto del Bilancio:

- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- Tabella dei parametri gestionali (con andamento triennale)

indicatori entrata,

indicatori finanziari ed economici generali,

servizi indispensabili,

servizi a domanda individuale,

servizi diversi